

COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

Delibera n. 37/2019.

Estratto del processo verbale della seduta n.10 del 27/11/2019.

Oggetto: definizione della controversia Vodafone Italia S.p.a..

Presiede il Presidente

Mario Trampus

Sono presenti:

Il Vicepresidente

Antonella Eloisa Gatta

Il componente

Cristina Vescul

Verbalizza

Roberta Sartor

In ordine all'oggetto, il Comitato ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo" (di seguito per brevità denominata "Autorità") e, in particolare, l'articolo 1, comma 13, della medesima legge, che prevede la possibilità di istituire con legge regionale i Comitati regionali per le comunicazioni (di seguito per brevità denominati "Co.Re.Com"), funzionalmente organi dell'Autorità per le esigenze di decentramento sul territorio;

VISTA la legge regionale del Friuli Venezia Giulia del 10 aprile 2001, n. 11, "Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co. Re. Com.)";

VISTO l'Accordo Quadro 2018 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome del 28 novembre 2017, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n.395/17/CONS del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per il conferimento e l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, tra l'Autorità e il Co. Re. Com del Friuli Venezia Giulia sottoscritta nel dicembre 2017 e, in particolare, l'art. 5, c. 1, lett. e), sulla "definizione delle controversie";

VISTA la legge del 2 aprile 2007, n.40 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2007, n.7 (c.d. "decreto Bersani"), recante "Misure urgenti per la tutela dei consumatori; la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese";

VISTA la legge del 4 dicembre 2017, n.172, di conversione con modificazioni del decreto legge 16 ottobre 2017, n.148, recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato per condotte riparatorie" che all'articolo 19 quinquiesdecies ha modificato il succitato decreto legge n.7 del 2007 ed imposto "ex lege" la cadenza di fatturazione dei servizi di comunicazione elettronica, su base mensile o di multipli del mese;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche" (di seguito denominato "Codice");

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229";

VISTA la delibera Agcom n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, All. A) recante "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", come modificata da ultimo, dalla delibera n.597/11/CONS (di seguito per brevità "Regolamento") -vigente al momento della presentazione dell'istanza e pertanto applicabile *rationae temporis* alla procedura in esame;

VISTA la Delibera dell'Agcom n. 276/13/CONS "Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe ai Co. Re. Com. in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche" (di seguito per brevità "Linee guida");

VISTA la delibera Agcom n. 73/11/CONS "Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e

*individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico" ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481" (di seguito per brevità "Regolamento sugli indennizzi")-vigente al momento della presentazione dell'istanza e dunque applicabile *rationae temporis* alla vicenda di specie, nella versione precedente alle modifiche introdotte con la delibera n.347/18/CONS-;*

VISTA la delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, recante "Misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica", ed in particolare l'articolo 3, commi 10 e 11 della medesima delibera, aggiunti dalla delibera n. 121/17/CONS, con cui l'Autorità ha disposto che:

10. *Per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli. Per la telefonia mobile la cadenza non può essere inferiore a quattro settimane. In caso di offerte convergenti con la telefonia fissa, prevale la cadenza relativa a quest'ultima.*

11. *Gli operatori di telefonia mobile che adottano una cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione su base diversa da quella mensile, informano prontamente l'utente, tramite l'invio di un SMS, dell'avvenuto rinnovo dell'offerta."*;

TENUTO CONTO che gli obblighi previsti dalla citata delibera n. 121/17/CONS sono entrati in vigore a partire dal 23 giugno 2017 (termine di adeguamento per gli Operatori);

VISTA la delibera n.498/17/CONS, del 19 dicembre 2017, recante "Ordinanza ingiunzione nei confronti della società Vodafone Italia S.p.a. per la violazione dell'art.3, comma 10, della delibera n. 252/16/CONS, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS";

VISTA la delibera n. 114/18/CONS, del 1° marzo 2018, recante "Diffida alla società Vodafone Italia S.p.a. a eliminare gli effetti dell'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine di cui all'articolo 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS e revoca in parte qua della delibera n. 498/17/CONS";

VISTO il dispositivo della sentenza n.4912/2019 del 4 luglio 2019, con cui il Consiglio di Stato ha respinto in fase di appello il ricorso presentato dall'operatore Vodafone Italia S.p.a. avverso le predette delibere;

VISTA l'istanza del sig. _____, prot. _____ del 30 aprile 2018;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento -di cui alla nota prot. _____ d.d.7 maggio 2018-ai sensi dell'art. 15 del summenzionato Regolamento, dopo aver verificato i requisiti di ammissibilità e procedibilità dell'istanza previsti dall'art. 14 del medesimo Regolamento;

VISTA la memoria di costituzione e difesa, prot. _____ -A d.d.29/05/2018, con cui l'Operatore eccepisce l'infondatezza delle pretese di Parte attrice;

DATO ATTO della sostanziale identità dei fatti contestati in definizione ed in conciliazione (cfr. UG n. 453/18- prot. _____ del 28 febbraio 2018);

DATO ATTO che in sede di conciliazione, in relazione al contenzioso in riferimento, l'operatore ha allegato una mera comunicazione in cui attesta che: "Conformemente a

quanto previsto dalla legge 4 dicembre 2017 n.172, Vodafone ha provveduto a ripristinare la fatturazione mensile con decorrenza dal 5 aprile 2018 lasciando invariati i costi dei rinnovi" (giusto verbale prot. n. ... del 24 aprile 2018);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

La posizione dell'istante

L'istante, intestatario di utenza telefonica mobile, con formulazione alquanto generica, lamenta nei confronti di Vodafone Italia S.p.a. la "errata fatturazione a 28 giorni" anziché su base mensile, applicata sulla rispettiva utenza mobile, ed in base a tali premesse, chiede i danni ed il rimborso dei maggiori costi patiti.

La posizione dell'operatore

L'operatore, costituitosi con rispettivo atto di memoria di difesa (già richiamata in premessa), evidenzia di aver operato conformemente a quanto stabilito dalla normativa di settore, comunicando all'istante la modifica delle condizioni di contratto contestate con facoltà per l'istante di recedere o migrare senza costi, nonché il ritorno alla fatturazione su base mensile a partire dal 5 aprile 2018 (giusta fattura ... del 7 febbraio 2018);

Correlativamente contesta l'ammissibilità di ogni pretesa risarcitoria del danno, in quanto esplicitamente esclusa dalla normativa Agcom.

Ciò posto, eccepisce l'infondatezza ed inaccogliibilità delle pretese attoree.

Motivazione della decisione

Preliminarmente si osserva che l'istanza soddisfa i requisiti di ammissibilità e procedibilità previsti dall'articolo 14 del Regolamento ma le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Il ciclo di fatturazione a 28 giorni applicato sulla utenza mobile dell'istante fino alla data del 5 aprile 2018, non può essere considerato illegittimo, posto che prima della legge 4 dicembre 2017- con cui è stato imposto l'obbligo generale di cadenza mensile (o di suoi multipli) per le fatturazioni di tutti i servizi di comunicazione elettronica- agli operatori telefonici era espressamente riconosciuta la facoltà di adottare una cadenza di fatturazione su base diversa da quella mensile, sebbene limitatamente alle sole utenze mobili e con il limite minimo di quattro settimane (giusta delibera n. 252/16/CONS, del 16 giugno 2016, come modificata dalla delibera n. 121/17/CONS, di cui in premessa).

Pertanto, fatti salvi gli oneri di comunicazione preventiva -in ogni caso previsti e disposti dall'Autorità per ogni ipotesi di modifica contrattuale e che l'operatore attesta di aver effettuato (senza essere smentito dalla controparte), con la adozione di un ciclo di fatturazione di 28 giorni ha agito in conformità alla disciplina di settore *vigente pro tempore*.

A partire dal 5 aprile, e previa comunicazione operata in fattura, è inoltre avvenuto il ritorno alla fatturazione su base mensile in ottemperanza al nuovo assetto normativo.

In tal senso si è altresì espressa Autorità con determina direttoriale n.20/19/DTC dd 5 agosto 2019, in esito alla sentenza del Consiglio di Stato n.4912/2019 del 4 luglio 2019

e all'entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172 (come già richiamate in premessa al presente atto).

Con tale determinazione l'Autorità ha infatti puntualmente chiarito che:

"per la telefonia mobile, l'obbligo di cadenza di fatturazione su base mensile è stato introdotto dalla citata legge 172 del 4 dicembre 2017, soltanto a decorrere dal 5 aprile 2018, con la conseguenza che le richieste di storno (ovvero rimborso) degli addebiti precedenti a tale data (come in specie) non possono essere accolte".

I succitati criteri di valutazione delineati dall'Autorità- in ottemperanza alla decisione giudiziale ed al dettato normativo già più volte citati- trovano pertanto applicazione anche al caso di specie.

Tanto premesso le censure di parte istante sono pertanto prive di fondamento e le correlate richieste non possono essere accolte.

Spese di procedura

Si ha riguardo alla disposizione di cui all'art. 19, comma 6, del "Regolamento" che, come parametro di riferimento per la valutazione di eventuali rimborsi delle spese di procedura, secondo equità e proporzionalità, richiama anche il "grado di partecipazione" e il "comportamento assunto dalle parti anche in pendenza del tentativo di conciliazione".

Entrambe le parti nella procedura all'esame sono state presenti e hanno partecipato attivamente anche in sede di tentativo di conciliazione, sebbene in assenza di alcuna proposta per una risoluzione bonaria della controversia. Si ritiene, pertanto, equo che le spese di lite vadano compensate.

Il Co.Re.Com., per le ragioni di cui sopra

DELIBERA

di non accogliere l'istanza avanzata dal sig. [redacted] nei confronti della società Vodafone Italia S.p.a..

Le spese di lite si intendono compensate, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11 del d.lgs.1 agosto 2013, 259.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Co.Re.Com. FVG e dell'Autorità (www.agcom.it).

Il direttore
del Servizio Organi di Garanzia
Roberta Sartor

Il presidente
Mario Trampus

